

PARERE DI DIRITTO CIVILE

- QUESITO N. 1

La ditta Alfa a mezzo del proprio legale richiede alla ditta Beta il pagamento di € 10.000 quale prezzo di un una fornitura di materiale destinato ad essere utilizzato nel ciclo di lavorazione della ditta acquirente esercente attività siderurgica.

Il titolare della ditta Beta si reca dal proprio legale al quale espone i fatti come segue.

La merce oggetto del rapporto aveva evidenziato vizi a causa dei quali si era dovuto scartare parte del materiale e si erano registrate lamentele da parte di clienti destinatari del prodotto finito.

Inoltre fa presente al legale di aver inviato alla società venditrice, dopo la consegna del materiale e dopo aver rivelato i vizi in parola, una lettera con la quale aveva dichiarato di essere disposto a pagare, riservandosi di addebitare il danno subito.

Conclude manifestando la sua intenzione di chiedere la risoluzione del contratto o in subordine la riduzione del prezzo e la condanna della società venditrice al risarcimento del danno.

Il candidato assume le vesti del legale, premessi brevi cenni sull'azione di risoluzione del contratto e sull'azione di riduzione del prezzo (quanti minoris) rediga motivato parere, illustrando le problematiche sottese alla fattispecie sottoposta al suo esame.

La questione sottesa alla traccia impone, innanzitutto, la trattazione della disciplina dei vizi e dei relativi rimedi individuati dall'articolo 1492 terzo comma.

Come noto, la norma prevede che, nell'ipotesi in cui la cosa consegnata sia perita in conseguenza dei vizi, il compratore abbia diritto alla risoluzione del contratto, ovvero, nel caso in cui abbia alienato o trasformato il bene, abbia diritto a domandare la riduzione del prezzo.

Nel caso in esame, i problemi, in particolare, sorgono per l'avvenuta trasformazione della cosa venduta.

Secondo parte della dottrina e della giurisprudenza, infatti, il rimedio della risoluzione è precluso poiché il compratore, con la trasformazione del bene, ha definitivamente utilizzato la prestazione spettantegli, con tutte le conseguenze in termini di effetti restitutori (si veda, ad esempio, Cassazione n. 3500 del 4/4/98).

Secondo altro orientamento, invece, l'azione di risoluzione, in caso di alienazione o trasformazione della cosa, viene esclusa non già per l'obiettiva impossibilità di ripristino della situazione *quo ante*, ma per la volontà dell'acquirente di accettare la cosa nonostante il vizio (si veda, ad esempio, Cassazione n. 489 del 15/1/01).

In sostanza, quindi, secondo quest'ultimo (e più recente) orientamento la preclusione dell'azione di risoluzione per il compratore è riconnessa unicamente ad una sua manifestazione di volontà di accettare il bene nonostante il vizio.

In specie, seguendo la prima tesi la ditta Beta non avrebbe, quindi, potuto agire per l'azione redibitoria, ma unicamente per la riduzione del prezzo, essendosi già verificata la trasformazione del bene.

Seguendo, invece, la seconda tesi Beta, anche a seguito dell'avvenuta trasformazione del bene, avrebbe ugualmente potuto agire per la risoluzione, stante la chiara contestazione dei vizi e la (altrettanto chiara) intenzione della stessa di non accettare la cosa viziata.

- QUESITO N. 2

Tizio si reca da un legale esponendo quanto segue.

In data 20/08/01 egli si trovava sulla seggiovia denominata Alfa in località Beta, quando, giunto a destinazione, dopo la fine della corsa, sganciata la barra di protezione, non essendosi avvicinato nessun addetto all'impianto che lo aiutasse a scendere, perdeva l'equilibrio, cadeva in terra e riportava gravissime lesioni personali.

Precisava che, nello scendere, non aveva richiamato, a differenza di quanto avevano fatto altri trasportati, l'attenzione dell'addetto alla stazione.

Il candidato, assunte le vesti del legale, premessi sommari cenni sul contratto di trasporto di persone, rediga motivato parere illustrando le problematiche sottese alla fattispecie sottoposta al suo esame.

La soluzione del quesito comportava innanzitutto l'analisi del contratto di trasporto di persone, istituito sul quale la traccia chiedeva anche di soffermarsi con cenni sommari.

Tale analisi era soprattutto finalizzata a verificare se il servizio di seggiovia potesse (o meno) inquadarsi nel contratto di trasporto di persone

Come noto, il contratto in questione è regolato dagli articoli 1681 e seguenti del codice civile e si caratterizza per il fatto che la persona trasportata viene "sorretta" interamente dal mezzo di trasporto e non presta alcun ausilio fisico al proprio trasferimento da un luogo all'altro, restando completamente affidata al mezzo e, quindi, al vettore che, di conseguenza, soggiace all'onere probatorio particolarmente rigoroso previsto dall'articolo 1681.

In questa prospettiva, quindi, il servizio di seggiovia potrebbe astrattamente essere inquadrato nell'ambito del contratto di trasporto di persone, posto che, a differenza di quanto avviene per esempio per il servizio di sciovia, il soggetto che ne usufruisce non presta alcuna collaborazione fisica nell'operazione di trasferimento, ma viene letteralmente sorretto per tutto il percorso.

Tale inquadramento potrebbe condurre ad una prima considerazione in ordine alla possibilità del danneggiato di fare valere una responsabilità contrattuale del vettore posto che, secondo quanto esposto nella traccia, potrebbe considerarsi prescritta la relativa azione. Il quesito precisa infatti che l'incidente è avvenuto il 20 agosto del 2001 e, pertanto, potrebbe considerarsi tardiva l'eventuale azione che Tizio intendesse intraprendere nel dicembre del 2002, ai sensi dell'articolo 2951, secondo il quale si prescrivono in un anno i diritti derivanti dal contratto di trasporto, con termine decorrente dal giorno del sinistro.

Volendo ipotizzare, comunque, una intervenuta interruzione della prescrizione, per fondare una responsabilità del vettore si dovrebbe valutare, in specie, se quest'ultimo avesse (o meno) adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, ai sensi dell'articolo 1681 primo comma.

Sul punto la giurisprudenza può essere d'aiuto, avendo chiarito che la responsabilità del vettore sussiste quando non risultino essere state osservate le specifiche disposizioni disciplinari relative all'effettuazione del servizio. Dette disposizioni contemplano, in specifico, che il gestore della seggiovia, tra le altre cose, curi e controlli la regolare salita degli utenti nel posto stabilito ed intervenga solo ove espressamente richiesto da parte del passeggero, ovvero in caso di evidente difficoltà dello stesso (Cassazione n. 1936 del 23/2/98).

Per fondare, quindi, una responsabilità del gestore della seggiovia si sarebbe dovuto rilevare una specifica violazione del gestore medesimo degli obblighi posti a suo carico. In specie, si doveva tuttavia tenere conto che la traccia precisava che Tizio, a differenza di altri, nello scendere non

aveva richiamato l'attenzione dell'addetto, anche se veniva precisato altresì che nessun addetto si era avvicinato all'impianto per essere pronto a prestare aiuto.

L'eventuale esclusione di una responsabilità contrattuale a carico del vettore potrebbe, comunque, indurre ad esplorare una ipotesi di responsabilità extracontrattuale in capo allo stesso.

Tale tipo di contestazione comporterebbe la necessità di verificare, in specie, la sussistenza dei presupposti richiesti per fondare la responsabilità aquiliana.

Se potrebbe facilmente identificarsi la sussistenza di un danno ingiusto, derivante dalla lesione dell'integrità fisica di Tizio, più difficoltosa potrebbe risultare la valutazione dell'esistenza della colpa a carico del gestore, posto che si dovrebbe presupporre la violazione da parte dello stesso delle norme che regolano lo svolgimento del servizio, violazione che tuttavia, come già visto sopra, almeno *prima facie*, non pare sussistere.